

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
294/2012/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE CONNESSIONI
TEMPORANEE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA E
BASSA TENSIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (di seguito: decreto 1444);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato B alla deliberazione 348/07, recante disposizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC 2008- 2011);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità, del 25 novembre 2010, n. 8/10 (di seguito: determinazione 8/10);
- il documento per la consultazione 9 febbraio 2012, 37/2012/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 37/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità del 9 febbraio 2012, 38/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 38/2012/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 67/10, l’Autorità ha modificato le disposizioni di cui al TIC 2008-2011, prevedendo, in particolare, in relazione alla misura dei consumi e alla limitazione della potenza, l’applicazione alle connessioni temporanee delle disposizioni previste per la generalità dell’utenza, secondo cui i consumi di energia elettrica devono essere misurati;
- con la determinazione 8/10, l’Autorità ha disposto che, per le richieste di connessione temporanea, da eseguirsi mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, è possibile l’effettuazione della connessione, senza posa del gruppo di misura, nei seguenti casi:
 - richieste di connessioni temporanee, di potenza non superiore a 30 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto 1444;
 - richieste di connessioni temporanee relative a luminarie;
- in riferimento alle disposizioni, introdotte con la deliberazione ARG/elt 67/10, sono pervenute segnalazioni di criticità sia da parte di associazioni di spettacoli viaggianti, sia da parte di associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti ulteriori rispetto a quelle trasmesse in occasione del processo di consultazione finalizzato alla deliberazione ARG/elt 67/10;
- in particolare, le segnalazioni da parte di associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti hanno evidenziato forti criticità connesse all’elevato impatto economico derivante dall’attuazione delle disposizioni in materia di misura dei consumi per le utenze alimentate mediante connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione;
- i consumi di energia elettrica per usi di abitazione, nei casi di connessioni temporanee, possono essere molto elevati, in quanto il fabbisogno energetico di tali abitazioni è soddisfatto prevalentemente attraverso la fornitura di energia elettrica;
- l’individuazione di eventuali soluzioni alternative per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in condizioni di sicurezza, richiede un certo tempo di attuazione e comporta costi anche rilevanti;
- secondo quanto riferito dalle associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti, le nuove modalità di gestione dei contratti di fornitura con la misura dei consumi

ha fatto insorgere situazioni di criticità, anche in relazione al rischio di distacco della fornitura e alle conseguenti situazioni di grave disagio connesse alle condizioni climatiche;

- con il documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l'Autorità ha proposto alcune modifiche alla regolazione delle connessioni temporanee volte al superamento delle criticità segnalate;
- con la deliberazione 38/2012/R/EEL, l'Autorità ha disposto che, fino a successivo provvedimento, per i punti di prelievo alimentati a mezzo di connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione, i quantitativi di energia elettrica consumata sono determinati a forfait, ai fini della regolazione delle condizioni economiche e delle tariffe relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, sulla base della potenza richiesta e di una durata di utilizzo pari a 6 ore/giorno;
- la deliberazione 38/2012/R/EEL, al punto 2, ha mantenuto in ogni caso in vigore gli obblighi di misura dei consumi, che vengono rilevati e resi disponibili ai clienti finali;
- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l'Autorità ha proposto, con riferimento alle forniture di energia elettrica per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee, l'introduzione di un periodo transitorio, con scadenza al 31 dicembre 2012, durante il quale venga applicata la determinazione a forfait dei consumi, pur mantenendo l'obbligo di limitazione e misura, al fine di consentire ai clienti interessati di adottare i dispositivi necessari a minimizzare i propri consumi;
- nelle risposte al documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, sono state evidenziate, da parte di alcuni distributori, criticità nell'applicazione della deliberazione 38/2012/R/EEL, derivanti dal mantenimento di un obbligo di misura dei consumi in presenza di una determinazione dei consumi di energia su base forfetaria;
- in particolare, anche in ragione di problematiche di natura fiscale, consistenti nel fatto che in presenza di dati di consumo rilevati da apparecchiature di misura, ancorché non utilizzati ai fini tariffari, le accise in ogni caso vengono definite sulla base dei valori rilevati e non sulla base di quelli stimati a *forfait*, l'applicazione della deliberazione 38/2012/R/EEL ha richiesto onerose gestioni manuali ovvero implicherebbe la necessità di interventi sui sistemi informativi, la cui implementazione potrebbe richiedere diversi mesi e il cui utilizzo sarebbe limitato al periodo transitorio di applicazione della deliberazione, con l'effetto di causare un aumento del costo del servizio;
- l'Autorità, sempre con riferimento alle forniture di energia elettrica per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee, ha valutato nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL l'ipotesi di applicare le tariffe previste per usi domestici alle abitazioni connesse temporaneamente alla rete;
- dalla consultazione è emerso che l'applicazione delle tariffe per usi domestici, in luogo delle tariffe per usi diversi da abitazione, risulterebbe penalizzante per le utenze alimentate da connessioni temporanee, generalmente caratterizzate da consumi elevati, superiori a 5.000-6.000 kWh/anno;
- l'Autorità sta effettuando le necessarie analisi e valutazioni al fine di presentare, come anticipato nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, una segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di estensione dei

meccanismi di tutela previsti per le famiglie in stato di disagio economico a beneficio delle utenze per usi domestici con connessioni temporanee, con particolare riferimento a quelle utenze che per ragioni di natura storica e culturale vivono in installazioni mobili e precarie;

- l'Autorità, in particolare, sta valutando l'ipotesi di formulare osservazioni e proposte volte alla definizione di un meccanismo di sostegno economico per le utenze di cui al precedente alinea, alternativo rispetto ai meccanismi di compensazione della spesa attualmente previsti, come l'introduzione di una tariffa di fornitura agevolata, alla luce delle difficoltà operative connesse ad una mera estensione di questi meccanismi a beneficio di tali tipologie di utenza e della sostanziale inefficacia degli stessi come strumento di tutela a loro favore;
- nella definizione del meccanismo di sostegno per le utenze per usi domestici con connessioni temporanee, un elemento di criticità consiste nella determinazione delle condizioni di accesso, al fine di alleviare la spesa energetica per i soggetti effettivamente in condizioni di disagio e di non incentivare comportamenti opportunistici.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l'Autorità ha proposto, con riferimento alla connessione alla rete di abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del TIC, relative alle richieste di realizzazione degli impianti di rete di tipo permanente destinati ad alimentare connessioni temporanee, alle aree attrezzate destinate a ospitare minoranze sinti, rom e camminanti e l'estensione della disposizioni di cui all'articolo 3, della deliberazione ARG/elt 67/10, che prevedono agevolazioni transitorie per l'applicazione di contributi alle connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti e simili, anche al caso di connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- nella consultazione non sono emerse particolari criticità connesse all'estensione dell'articolo 18 del TIC, mentre alcuni soggetti hanno evidenziato delle criticità connesse all'estensione dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10 al caso di connessioni per usi domestici, in ragione dei presunti maggiori costi relativi a tali connessioni rispetto a quelli relativi alle connessioni che sono già oggetto del regime semplificato per la determinazione degli oneri di allacciamento;
- l'Autorità, sempre con riferimento alla connessione alla rete di abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee, ha proposto nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL l'equiparazione dei casi di trasformazione di connessioni temporanee in connessioni permanenti al caso di mera attivazione disciplinato dall'articolo 19, del TIC;
- nella consultazione sono state evidenziate da parte di alcuni distributori rilevanti criticità derivanti da tale equiparazione, in ragione della presunta necessità di interventi di modifica degli impianti di rete esistenti in caso di trasformazione di connessioni temporanee in connessioni permanenti;
- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l'Autorità ha proposto, con riferimento alle connessioni temporanee nei casi diversi da quelli disciplinati dagli articolo 18 e 19, del TIC, l'introduzione di uno specifico prezzario, la cui applicazione risulti obbligatoria da parte delle imprese distributrici;

- nel corso della consultazione sono emerse alcune criticità inerenti all'introduzione di un prezzario nel breve termine, in ragione della presunta complessità tecnica relativa alle realizzazioni di connessioni temporanee, che renderebbe difficile la copertura delle casistiche connesse con tali realizzazioni e la definizione dei rispettivi livelli di costo.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l'Autorità ha proposto la definizione di un tetto massimo per l'ammontare del deposito cauzionale nel caso di connessioni temporanee, differenziato per utenti domestici e non domestici;
- nel corso della consultazione, gli operatori hanno evidenziato il maggior rischio di credito connesso alle forniture di carattere temporaneo, mentre i soggetti rappresentanti degli utenti del servizio hanno valutato come eccessivi ed ingiustificati gli attuali importi dei depositi cauzionali applicati dagli esercenti del servizio di vendita che, secondo quanto disposto dal TIV, non devono eccedere la miglior stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione;
- l'Autorità ha, inoltre, proposto, nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, la definizione di tempistiche obbligatorie per le disattivazioni delle forniture su richiesta del cliente finale e per l'emissione delle fatture di conguaglio, al fine di ridurre l'esposizione finanziaria dei clienti finali;
- nel corso della consultazione, i distributori hanno evidenziato che lo standard attuale per le disattivazioni, pari a 5 giorni lavorativi per i clienti finali in bassa tensione, risulterebbe già adeguato e non ulteriormente riducibile, mentre i soggetti rappresentanti gli utenti del servizio si sono espressi favorevolmente rispetto alla proposta di riduzione dello standard in caso di connessioni temporanee;
- la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha espresso parere favorevole rispetto all'introduzione di una tempistica obbligatoria per l'emissione delle fatture di conguaglio, sebbene alcuni distributori abbiano evidenziato un presunto disallineamento tra le tempistiche di messa a disposizione del dato di misura da parte delle imprese distributrici ai venditori e quelle proposte nel documento per l'emissione delle fatture di conguaglio.

CONSIDERATO CHE:

- il TIQE ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2013, il preventivo rapido per alcune prestazioni di energizzazione della fornitura e di aumento o diminuzione della potenza disponibile, sia con riferimento a forniture ordinarie che temporanee;
- il TIQE, in particolare, fissa pari a 33 kW il limite superiore di potenza disponibile prima e dopo l'attivazione per l'applicazione del preventivo rapido in caso di energizzazione di un punto di consegna trifase precedentemente disattivo, con variazione di potenza e il limite superiore di potenza disponibile prima e dopo la variazione in caso di aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase;

- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l’Autorità ha proposto l’applicazione del preventivo rapido introdotto dal TIQE per l’energizzazione delle connessioni temporanee o per la realizzazione delle stesse per potenze fino a 30 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti;
- l’Autorità ha proposto la definizione, nel caso di preventivo rapido relativo a connessioni temporanee, di uno *standard* applicabile ai distributori corrispondente a quello di una attivazione della fornitura, pari a 5 giorni lavorativi;
- la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione si è espressa a favore dell’estensione dell’applicazione del preventivo rapido al caso delle connessioni temporanee per potenze fino a 30 kW, sebbene alcuni distributori abbiano evidenziato una presunta impossibilità da parte del venditore di accertare il sussistere delle condizioni alla base della sua applicazione;
- alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno proposto di aumentare da 30 kW a 40 kW il limite di potenza per l’applicazione del preventivo rapido, in modo tale da estendere il suo ambito di utilizzo alle connessioni relative alla maggior parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- nel documento per la consultazione 37/2012/R/EEL, l’Autorità ha, altresì, proposto la definizione di uno *standard* di preventivazione e di uno *standard* di esecuzione delle connessioni temporanee per potenze oltre i 30 kW, entrambi pari a 10 giorni lavorativi;
- nel corso della consultazione, è emersa una generale condivisione della proposta da parte dei soggetti rappresentanti gli utenti del servizio, alcuni dei quali hanno richiesto standard più stringenti rispetto a quelli proposti, nell’ordine di 5 giorni lavorativi tanto per la preventivazione che per l’esecuzione delle connessioni temporanee, in ragione delle particolari esigenze delle utenze esercenti le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

RITENUTO CHE:

- il superamento delle criticità per la gestione commerciale e della fatturazione derivanti dalle disposizioni contenute nel punto 2 della deliberazione 38/2012/R/EEL implicherebbe la revisione dei sistemi di fatturazione, con aumento del costo del servizio per l’applicazione di norme aventi natura transitoria;
- a regime, la misura dei consumi dell’energia elettrica anche per le utenze con connessioni temporanee appare imprescindibile nell’ottica di favorire un utilizzo efficiente delle risorse e, di conseguenza, qualsiasi disposizione volta a sospendere l’obbligo di misura vada in ogni caso interpretata come transitoria;
- l’applicazione delle tariffe per usi diversi da abitazione in luogo delle tariffe per usi domestici alle utenze connesse temporaneamente alla rete risulterebbe eccessivamente penalizzante, in ragione dei consumi particolarmente elevati che le caratterizzano, specialmente durante la stagione invernale.

RITENUTO CHE:

- le disposizioni di cui all'articolo 18, del TIC, relative alle richieste di realizzazione di impianti di rete di tipo permanente destinati ad alimentare connessioni temporanee, trovino già applicazione anche con riferimento alle aree attrezzate destinate ad ospitare minoranze sinti, rom e camminanti;
- in caso di richieste di connessione temporanea, che comportino un intervento di mera attivazione, il livello di potenza richiesta, di cui al comma 1, dell'articolo 19, del TIC debba risultare non superiore a quello con riferimento al quale sono stati applicati i corrispettivi previsti dal comma 2, dell'articolo 18, del TIC;
- non sussistano particolari criticità che ostacolino l'estensione della disposizione transitoria di cui all'articolo 3, della deliberazione ARG/elt 67/10 alle connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- possano, invece, sussistere rilevanti criticità derivanti dall'equiparazione dei casi di trasformazione di connessioni temporanee in connessioni permanenti al caso di mera attivazione disciplinato dall'articolo 19, del TIC, riservandosi l'Autorità di condurre i necessari approfondimenti sul tema;
- anche ai fini dell'introduzione di un prezzario da applicare con riferimento alle connessioni temporanee, nei casi diversi da quelli disciplinati dagli articoli 18 e 19, del TIC, si rendano necessari ulteriori approfondimenti e valutazioni;
- l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di definizione dell'ammontare e di gestione del deposito cauzionale, così come in materia di standard per le disattivazioni, richieda ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte dell'Autorità;
- l'applicazione del preventivo rapido per l'energizzazione e l'aumento o diminuzione di potenza delle connessioni temporanee esistenti per potenze disponibili prima e dopo l'attivazione o la variazione di potenza fino a 40 kW garantirebbe tempi per l'attivazione delle forniture e per la variazione di potenza sufficientemente brevi e certi, compatibili anche con le esigenze delle utenze con connessioni funzionali alla maggior parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- in ragione delle particolari esigenze delle utenze con connessioni temporanee, risulti necessario introdurre un tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per le connessioni temporanee, inferiore rispetto ai 20 giorni lavorativi attualmente previsti per la generalità delle utenze;
- in ragione delle particolari esigenze delle utenze con connessioni temporanee, risulti altresì necessario introdurre un tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione fino a 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete esistenti e un tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per le altre connessioni temporanee per clienti finali in bassa tensione, entrambi inferiori rispetto ai 15 giorni lavorativi attualmente previsti per la generalità delle utenze in bassa tensione;
- risulti necessario elevare da 30 kW a 40 kW il limite di potenza rilevante ai fini dell'applicazione della regolazione su base forfetaria delle richieste di connessione temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, di cui all'articolo 20, del TIC, al fine

di garantire costi certi per la connessione per la maggior parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare transitoriamente la determinazione a *forfait* dei quantitativi di energia elettrica consumata per i punti di prelievo alimentati a mezzo di connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione;
- sospendere l'applicazione del punto 2, della deliberazione 38/2012/R/EEL, in materia di obblighi di misura dei consumi, per le motivazioni in precedenza richiamate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere il regime agevolato per gli oneri di connessione, introdotto dalla deliberazione ARG/elt 67/10, attualmente a favore dei soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- prevedere l'applicazione del preventivo rapido, di cui all'articolo 83, del TIQE per l'energizzazione e l'aumento o diminuzione di potenza delle connessioni temporanee esistenti per potenze disponibili prima e dopo l'attivazione o la variazione di potenza fino a 40 kW, con uno *standard* pari a quello di una attivazione della fornitura;
- introdurre un tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per le connessioni temporanee pari a 10 giorni lavorativi, in ragione del livello relativamente elevato di standardizzazione che caratterizza tale attività con riferimento alle connessioni temporanee e che giustifica tempistiche ridotte rispetto a quelle attualmente previste per la generalità dei clienti finali in bassa tensione;
- introdurre un tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per le connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione fino a 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete esistenti pari a 5 giorni lavorativi, in ragione dell'esistenza di una prassi di realizzazione delle connessioni temporanee relativamente consolidata che giustifica tempistiche ridotte rispetto a quelle attualmente previste per la generalità dei clienti finali in bassa tensione;
- introdurre un tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per le altre connessioni temporanee per clienti finali in bassa tensione pari a 10 giorni lavorativi, sempre in relazione alle peculiarità sopra evidenziate;
- prevedere l'attivazione di uno specifico monitoraggio delle tempistiche relative alle attività di preventivazione ed esecuzione di lavori semplici per le connessioni temporanee, anche in relazione alla possibilità di rivedere gli *standard* fissati;
- elevare da 30 kW a 40 kW il limite di potenza rilevante ai fini dell'applicazione della regolazione su base forfetaria delle richieste di connessione temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, di cui all'articolo 20, del TIC

DELIBERA

1. il punto 2 della deliberazione 38/2012/R/EEL è sospeso;
2. la deliberazione ARG/elt 67/10 è modificata come segue:
 - al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili" sono aggiunte le seguenti parole "comprese le richieste inerenti a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti";
3. le seguenti tabelle del TIQE sono modificate come nella versione allegata (Allegato A):
 - tabella 12, recante prestazioni per forniture in bassa tensione soggette a preventivo rapido a cura del venditore;
 - tabella 13, recante livelli specifici di qualità commerciale;
 - tabella 15, recante livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti BT domestici e produttori BT;
 - tabella 16, recante livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti BT non domestici;
 - tabella 17, recante livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti MT e produttori MT;
4. il TIC è modificato come segue:
 - al comma 1 dell'articolo 20, le parole "fino a 30 kW" sono sostituite dalle parole "fino a 40 kW";
 - al comma 3 dell'articolo 20, le parole "fino a 30 kW" sono sostituite dalle parole "fino a 40 kW";
 - il comma 1 dell'articolo 21, è sostituito dal seguente:

" 21.1 Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione oltre 40 kW e per le richieste di connessione temporanea in media tensione, il corrispettivo per la connessione è determinato sulla base della spesa relativa."
 - la tabella 5 è modificata come nella versione allegata (Allegato B);
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 38/2012/R/EEL, la deliberazione ARG/elt 67/10, il TIQE e il TIC, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni